



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 162 del 15/10/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 2 settembre 2009, n. 457

L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Faggiano (TA) - Proponente: Apulia Eolica S.r.l..

L'anno 2009 addì 2 del mese di settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con istanza del 30.03.07 acquisita al prot. n. 5880 del 10.04.07 la società Apulia Eolica S.r.l., con sede legale a Milano in Via Aurelio Saffi n. 34, proponeva un progetto di impianto eolico nel Comune di Faggiano, costituito da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 20 MW;
- con nota prot. n. 7782 del 16.05.07 l'Ufficio chiedeva alla società integrazioni progettuali, e agli enti competenti, attestazione di deposito e di avvenuta affissione all'albo pretorio, nonché la trasmissione di eventuali osservazioni pervenute;
- con nota del 14.06.07 acquisita al prot. n. 10623 del 28.06.07 la società Apulia Eolica S.r.l., trasmetteva le integrazioni richieste;
- con propria nota n. 1490 del 25.06.07 acquisita al prot. n. 11327 del 09.07.07 il Comune di Faggiano trasmetteva attestazione delle avvenute pubblicazioni all'albo pretorio per 30 gg. e comunicava che in tale lasso temporale non erano pervenute osservazioni;
- con propria nota n. 4035 del 12.09.07 acquisita al prot. n. 15554 del 09.10.07 il Comune di Faggiano trasmetteva il proprio parere favorevole alla proposta progettuale della società Apulia Eolica S.r.l.;
- con nota acquisita al prot. n. 8171 del 03.06.08 la società Apulia Eolica S.r.l. trasmetteva per conoscenza a quest'Ufficio, la richiesta di parere al Comune di Taranto, in quanto un tratto di cavidotto di collegamento tra l'impianto e la sottostazione, ricade in agro del territorio comunale di Taranto;
- con nota acquisita al prot. n. 16143 del 17.11.08 la società Apulia Eolica S.r.l. trasmetteva convenzione stipulata con il Comune di Faggiano;
- con nota prot. n. 16585 del 21.11.08 quest'Ufficio chiedeva all'AA allo Sviluppo Economico informazioni sull'avvenuta presentazione dell'istanza di autorizzazione unica da parte del proponente e se ci fossero nel comune di Faggiano parchi eolici già realizzati e/o autorizzati;
- con nota prot. n. 17237 del 09.12.08 quest'Ufficio chiedeva al proponente di trasmettere apposita convenzione ambientale ai sensi del DGR n. 1462/2008;
- con nota acquisita al prot. 632 del 20.01.09 la società Apulia Eolica S.r.l. ritrasmetteva analoga convenzione stipulata con il Comune di Faggiano già trasmessa con precedente nota
- con nota proprio prot. n. 38/36 del 14.01.09 acquisita al prot. n. 1215 del 29.01.09 l'AA allo Sviluppo

Economico riscontrava presso il loro ufficio l'avvenuto deposito del progetto in oggetto con prot. 8598 del 29.07.08, comunicando di non aver rilasciato ancora alcuna autorizzazione di parchi eolici nel comune di Faggiano e che lo stesso comune non gli ha comunicato l'esistenza di parchi eolici già realizzati nel proprio territorio comunale;

- con nota prot. n. 1329 del 30.01.09 quest'Ufficio richiedeva e sollecitava il proponente a trasmettere apposita convenzione ambientale stipulata con il Comune di Faggiano, con evidenza delle opere di ristoro ambientale, così come previsto ai sensi del DGR n. 1462/2008;

- con propria nota n. 618 del 02.03.09 acquisita al prot. n. 3500 del 18.03.09 il Comune di Faggiano trasmetteva, ad integrazione della convenzione stipulata con la società, certificazione che parte dei proventi derivati dalla realizzazione del parco eolico, saranno utilizzati in opere di compensazione ambientale individuate dall'Amministrazione Comunale e scelte tra le attività di recupero siti inquinati, riforestazione e/o rinaturalizzazione di aree verdi comunali, ambientali;

- con nota acquisita al prot. 5775 del 19.05.09 la società Apulia Eolica S.r.l. trasmetteva copia delle avvenute affissioni agli Albi Pretori dei Comuni di Taranto e Lizzano, rispettivamente dal 19.06.08 al 18.07.08 e dal 19.04.07 al 19.05.07, senza che siano pervenute osservazioni in merito, nonché quella del Comune di Faggiano, già pervenuta in atti a quest'ufficio e sopra richiamata.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

Identificativo

aerogeneratore EST NORD

1 2723035 4474277

2 2723705 4474305

3 2724130 4474309

4 2723340 4473813

5 2723713 4473873

6 2724289 4473913

7 2724652 4473903

8 2722869 4473143

9 2723247 4473218

10 2723704 4473186

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state prese dall'allegato RP.7 "Coordinate plano-altimetriche degli aerogeneratori" presente negli atti depositati a marzo 2007.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in

regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE.

b - Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare dell'altezza di 105 m, verniciate con colore grigio perla o bianco sporco del tipo non riflettente e poste ad una distanza minima tra gli aerogeneratori compresa tra 3-5 volte il diametro rotore sulla stessa fila e 5-7 volte su file parallele, tale da evitare il cosiddetto "effetto selva". Le aree interessate dal progetto sono tipizzate, secondo il vigente strumento urbanistico comunale, come "Zone E" ad uso agricolo. È stata prodotta anche un'analisi della visibilità del parco eolico attraverso un fotoinserimento dell'impianto nel contesto territoriale.

Circa l'analisi della qualità visiva del paesaggio, non si sono riscontrate criticità rilevanti in quanto non sono presenti punti panoramici sensibili ed i centri abitati sono ad una distanza maggiore di 1 km.

L'impatto visivo e paesaggistico, dunque, non risulta significativo.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione è riconducibile unicamente al danneggiamento e/o alla eliminazione diretta di specie floristiche. Sulla fauna (in particolare avifauna e mammiferi chiroterri) si possono distinguere, invece, due tipi di impatto: impatti di tipo diretto, dovuti alla collisione degli animali con parti dell'impianto ed impatti indiretti, dovuti alla modificazione o perdita di siti alimentari e riproduttivi e al disturbo (allontanamento) determinato, oltre che dalla realizzazione degli impianti, anche dall'aumento generalizzato della pressione antropica. Queste tipologie di impatti sono presenti sia in fase di costruzione dell'impianto eolico, che nella successiva fase di esercizio. Dallo studio si evidenzia l'assenza di specie vegetali di particolare pregio o valore e che non sono presenti nelle zone limitrofe grotte o anfratti utilizzate da popolazioni di chiroterri. L'ecosistema agrario è rappresentato da aree coltivate in maggior parte a seminativo ed in secondo luogo ad uliveto. Tutti gli aerogeneratori sono ubicati su aree a seminativo, prive di alberi, eccetto la pala n. 10 che presenta specie arboree a sesto regolare, presumibilmente riconducibili ad alberi di ulivo piuttosto giovani. Dalla valutazione complessiva, il progetto del parco eolico è considerato eco-compatibile, nel rispetto delle risorse ambientali.

d - Rumori e vibrazioni

È stato effettuato uno studio sugli impatti acustici sulla base di rilievi fonometrici, considerando aerogeneratori con diametro rotore di 90 m della Vestas, esaminando 3 recettori sensibili dove è stato rilevato un valore di pressione sonora minimo di 52 dB e massimo di 67 dB. Considerando tali valori di fondo insieme al valore di 101 dB della sorgente sonora (aerogeneratore) si è calcolato che il livello di rumorosità scende al di sotto dei 60 dB (A), consentito per legge per l'emissione sonora notturna, oltre i 600 m di distanza. Dalla valutazione è emerso che a 400 m di distanza dalla pala 3 sono presenti alcuni edifici che ricadono tra le isofone di 70-60 dB. Poiché il valore limite notturno da non superare secondo quanto prevede il DPCM 1/03/91 è di 60 dB, l'impatto acustico generato dalla stessa pala 3 risulta significativo.

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Per quanto riguarda il rispetto delle distanze da ambienti presidiati, ai fini dei campi elettrici e magnetici, esse sono in linea con il dettato dell'art. 4 del DPCM 08/07/2003 di cui alla Legge n° 36 del 22/02/2001.

Per gli impianti eolici la fonte più rilevante dei campi magnetici è la linea elettrica per l'immissione in rete dell'energia prodotta. Nel caso dell'impianto in esame è stato previsto un collegamento interrato a -1.2 m in MT (20 kV). La consegna dell'energia elettrica alla rete di trasmissione nazionale avverrà poi alla tensione di 150 kV per mezzo di una sottostazione AT di nuova realizzazione già autorizzata da Terna, che verrà ubicata nel comune di Lizzano (TA) e che dista, in linea d'aria, circa 600 m dal punto di

connessione alla sottostazione. La lunghezza complessiva dei cavidotti di progetto risulta pari a 6.275 ml. Dal calcolo del campo magnetico è risultato che il valore è sempre inferiore al limite dei 3mT previsto per legge.

f - Norme di progettazione

Si rileva che l'intera progettazione rispetterà i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica sia sulle parti elettriche che sulle opere civili e che le opere civili ed infrastrutturali previste saranno costituite da: realizzazione di fondazioni in calcestruzzo armato delle torri, realizzazione di strade di servizio e di accesso al parco eolico; realizzazione di una rete elettrica in cavi interrati all'interno del parco eolico e per la cessione dell'energia prodotta all'a rete elettrica nazionale, tramite la realizzazione di una sottostazione di trasformazione (20/150 kV) e connessione. Si ritiene pertanto che l'intervento per questa componente abbia un impatto non significativo.

g - Dati di progetto e sicurezza

Sono trattati in maniera dettagliata. La trattazione del calcolo della gittata massima in caso di rottura degli elementi rotanti è fatta su aerogeneratori con diametro rotore di 90 m della Vestas. In tale studio è riportato che scegliendo il valore che rappresenta le condizioni più gravose ossia quelle con un angolo di lancio $q = 25^\circ$ e sommando la sua distanza orizzontale dal baricentro (13,59 m) e la distanza del vertice della pala (30 m) si ha che la distanza massima degli elementi rotanti in caso di rottura è di circa 167 m. Nel raggio di tale distanza non risultano esserci abitazioni né permanenti né stagionali. Tuttavia, a vantaggio di sicurezza è opportuno considerare il caso che prevede il distacco di parte della pala e quindi un valore di gittata più elevato; si assume pertanto tale valore pari a 300 m. Dalla valutazione è emerso che anche nel raggio più cautelativo dei 300 m non risultano presenti edifici.

h - Norme tecniche relative alle strade

Per il collegamento tra i vari aerogeneratori è prevista la realizzazione di strade di larghezza pari a 4 m, da raccordare con la viabilità esistente. La viabilità di accesso alle macchine sarà funzionante sia nella fase di cantierizzazione delle opere previste che nella successiva fase di esercizio dell'impianto. Tali vie saranno realizzate con sovrastruttura in misto stabilizzato compattato con rullo da 18 t senza asfaltatura, secondo le sezioni tipo riportate negli elaborati grafici allegati al progetto.

i - Norme sulle linee elettriche

In particolare per gli aspetti generali degli impianti si è tenuto conto della Legge n. 186 del 1 Marzo del 1968 e delle Norme vigenti in materia.

j - Pertinenze

In fase di realizzazione dell'impianto sarà necessario l'approntamento in prossimità delle fondazioni di aree (piazzole) dedicate al posizionamento delle gru ed al montaggio degli aerogeneratori. La realizzazione delle piazzole deve essere eseguita mediante uno spianamento dell'area circostante l'aerogeneratore per una superficie di circa 21 m x 35 m; nella stessa area si deve predisporre una superficie di 40 m x 16 m con sovrastruttura in misto stabilizzato compattato e rullato al fine di evitare cedimenti del terreno durante la fase di installazione, per il posizionamento delle gru necessarie per il montaggio degli aerogeneratori. Al termine dei lavori tali aree saranno ripristinate allo stato vegetale originario. La superficie occupata in modo permanente in fase di esercizio dell'impianto è di circa 2 ha.

k - Le fasi di cantiere

Nell'allestimento e nella gestione dell'impianto di cantiere l'appaltatore provvederà alla realizzazione, manutenzione e rimozione dell'impianto di cantiere e di tutte le eventuali opere provvisorie quali ad esempio ponteggi, slarghi, adattamenti, piste, ecc.

Le opere da realizzare consistono essenzialmente nelle seguenti fasi:

1. realizzazione della nuova viabilità prevista nel progetto esecutivo per il raggiungimento e collegamento delle aree previste per le piazzole degli aerogeneratori con piste di transito di larghezza di 4 m, e opere minori ad essa collegate;
2. formazione delle piazzole per l'alloggiamento degli aerogeneratori e delle relative opere di contenimento e sostegno;
3. realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo armato degli aerogeneratori;
4. realizzazione delle opere minori di regimazione idraulica superficiale quali canalette in terra, cunette, trincee drenanti, ecc;
5. realizzazione di opere varie di sistemazione ambientale;
6. realizzazione dei cavidotti interrati interni all'impianto.

Si prevede la posa contemporanea di containers di cantiere per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere di impianto. I materiali di risulta dovranno essere riutilizzati, per quanto possibile, nell'ambito del cantiere per formazione di rilevati, di riempimenti o altro; il rimanente materiale di risulta prodotto dal cantiere e non utilizzato sarà trasportato a discarica autorizzata individuata nelle vicinanze delle aree di interesse. Si può quindi affermare che la fase di costruzione della centrale eolica non produrrà alcun impatto poiché le aree di cantiere verranno ripristinate come "ante operam" anche operando, ove necessario e richiesto, interventi di inerbimento e ripiantumazione con essenze autoctone.

l - Dismissione e ripristino dei luoghi

In accordo con il R.R. 16/2006, la società proponente attiverà polizza fidejussoria al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione dell'impianto eolico; la vita media di un parco eolico è ad oggi stimata in 20-25 anni. I materiali derivanti dallo smontaggio delle macchine sono per la maggior parte recuperabili, sia previo ricondizionamento che previa rifusione quali rottame. La rimozione delle torri e degli aerogeneratori comporta tempi ristrettissimi e impatti limitati all'esercizio del parco. Le pale, una volta smontate, vengono posizionate tramite apposita gru su autoarticolati in maniera tale da poter provvedere al trasporto presso il costruttore per il loro ricondizionamento e il successivo riutilizzo. L'insieme delle fasi di smantellamento delle strutture fuori terra si stima che possa comportare tempi prossimi ai 2-3 giorni per torre. La sola rimozione delle strutture di fondazione richiede interventi onerosi sulla cui opportunità incide in maniera determinante la successiva destinazione d'uso dell'area. Una procedura semplificata di smantellamento prevede lo smontaggio del tubolare fissato alla fondazione con bulloneria speciale e la successiva ricopertura con terra della porzione di forma circolare di diametro di circa 4 m, ad una profondità di oltre 1 m rispetto al piano del terreno circostante, per il ripristino della conformazione originaria, compresa piantumazione di erba e vegetazione presente ai margini dell'area. In tale modo il plinto di fondazione rimane interrato a oltre un metro di profondità, consentendo tutte le normali operazioni superficiali compatibili con la destinazione d'uso dell'area.

m - Misure di compensazione

Sono state indicate in progetto le misure di mitigazione applicabili per la salvaguardia e tutela di ogni componente ambientale e paesaggistica. Non sono state previste misure di compensazione.

Considerato altresì, a pro:

- che il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:

A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar.

- Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;
- B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);
- C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.
- D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- F) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;
- G) grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca;
- H) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- I) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;
- K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

- che il progetto, non prevedendo l'installazione di aerogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall' art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. l), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

che, per contro:

1. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. J, del RR n. 16/06 in quanto l'aerogeneratore n. 10 è ubicato su un "ciglio di scarpata" (Carta geomorfologica PUTT);
2. tra le isofone di 70-60 dB calcolate della pressione sonora generata dall'aerogeneratore n. 3, sono presenti alcuni edifici che risulterebbero avere una permanenza della popolazione superiore a 4 ore al giorno; pertanto, essendo l'emissione sonora superiore ai limiti di legge, l'impatto acustico prodotto dall'aerogeneratore n. 3 risulta significativo.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di escludere dalla applicazione delle procedure di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Abulia Eolica S.r.l nel Comune di Faggiano, identificati dalle coordinate sotto indicate:

Identificativo

aerogeneratore EST NORD

1 2723035 4474277

2 2723705 4474305

4 2723340 4473813

5 2723713 4473873

6 2724289 4473913

7 2724652 4473903

8 2722869 4473143

9 2723247 4473218

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- prima della conclusione della Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs 387/2003 e della D.G.R. 35/2007, dovrà essere acquisito, da parte del competente Ufficio Energia dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, atto formale della convenzione contenente quanto già attestato dal Comune di Faggiano nella nota integrativa trasmessa con prot. n. 3500 del 18.03.09;
- coinvolgere nelle pattuizioni di compensazione ovvero di ristoro ambientale anche i Comuni di Taranto e Pulsano, in quanto alcuni aerogeneratori distano meno della distanza consentita dai confini amministrativi comunali, calcolata "rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore" come riportato nel c.5, art.14, RR 16/2006;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che: "per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà

superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione”.

Quest'Ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Faggiano nella finestra temporale di marzo 2007 del R.R. 16/06, ossia oltre al presente, quello proposto dalla società Taras Wind S.r.l., la cui valutazione ha determinato un assoggettamento alla VIA con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 14.01.2008.

Pertanto, dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di marzo 2007 del R.R. 16/06, è risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di aerogeneratori inferiore a quello consentito dal parametro di controllo attualmente in essere di 0,25.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento/esclusione del progetto proposto alla/dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate “Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici”;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le

prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Faggiano proposto il 30.03.2007 dalla società Apulia Eolica S.r.l., con sede legale a Milano in Via Aurelio Saffi n. 34, con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
ing. G. Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli
